

STATUTO
FONDAZIONE ANNI SERENI
TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D'ADDA ONLUS
(Approvato con Deliberazione n. 88 del 22/10/2003)

ART. 1

Denominazione e sede

1) Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda" ONLUS, con sede in Treviglio (BG), Piazzale Ospedale L. Meneguzzo n. 5.

2) La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

ART. 2

Scopi istituzionali

1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con priorità verso la popolazione residente nei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda;

2) In particolare ha lo scopo di:

- prestare assistenza sociale e socio sanitaria, di natura residenziale e non, nei confronti di persone svantaggiate, in particolare anziane;

- gestire la Casa di Riposo - R.S.A - per anziani non autosufficienti, con possibilità anche di ricoveri temporanei, diurni, riabilitativi o di lungodegenza;

- fornire prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria anche a favore della popolazione, in particolare anziana, sia con attività svolte all'interno della Casa di riposo, che direttamente sul territorio;

3) Per raggiungere detti scopi, la Fondazione potrà, nei termini di Legge, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ed istituire sedi secondarie.

Potrà altresì cooperare con Enti Pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi, e alla gestione delle conseguenti attività.

4) La Fondazione ha obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 2) del presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse quali, a titolo esemplificativo:

- L' incremento dell'istruzione e delle attività di ricerca scientifica nello specifico settore della geriatria e quindi con riferimento alle malattie che colpiscono l'anziano e lo studio di nuovi metodi di cura;

- La promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo dell'anziano nella società e nella famiglia anche mediante la divulgazione di studi e ricerche.

5) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, le modalità di erogazione dei servizi; la gestione e l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente saranno disciplinati da regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

ART. 3

Patrimonio

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili, risultanti dagli inventari, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con Deliberazione n. 86 e n. 87 del 22/10/2003 e successive variazioni e integrazioni, dalle consistenze in denaro e valori mobiliari, dai crediti e dagli altri diritti di natura patrimoniale, al netto dei debiti e delle passività in genere.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituzione.

2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni, pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; contributi a destinazione vincolata.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3) L'Ente ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

ART. 4

Mezzi finanziari

1) La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali;

b) rette ed entrate derivanti dalla erogazione di servizi e prestazioni;

c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti o donazioni non destinate all'incremento del patrimonio;

e) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;

f) somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

g) contributi dei Comuni di provenienza degli ospiti;

h) contributi dei Comuni fondatori (anche per surroga della "Pia Casa di Riposo Brambilla Crotta" e del "Ricovero Giuseppe Garibaldi") per spese di carattere patrimoniale

sulla base del conferimento iniziale del patrimonio (45% per il Comune di Treviglio, 45% per il Comune di Caravaggio e 10% per il Comune di Fara Gera d'Adda).

ART. 5

Bilancio dell'esercizio

- 1) Ciascun esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il termine del 31 marzo, l'Ente provvede alla redazione del bilancio, corredandolo con le relazioni richieste dalle disposizioni vigenti in materia. Almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio così formato deve essere trasmesso al revisore dei conti per la predisposizione della relazione prevista dall'art. 13 dello Statuto.
- 3) In sede di approvazione del bilancio, il Consiglio di amministrazione delibera la destinazione del risultato della gestione annuale, stabilendo le modalità di utilizzo dell'avanzo ovvero di copertura del disavanzo.
- 4) In ogni caso, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento siano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 6

Organi della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Vice Presidente
 - d) il Revisore dei conti.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, così nominati:
tre dal Comune di Treviglio
tre dal Comune di Caravaggio
uno dal Comune di Fara Gera d'Adda
- 2) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e potranno essere rinnovati per un massimo di due mandati consecutivi.
- 3) Il Presidente uscente, ovvero l'Amministratore più anziano d'età, in caso di primo insediamento dell'organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento, non oltre i dieci giorni seguenti all'acquisizione dell'ultimo provvedimento di nomina.

4) Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto un gettone di presenza.

ART. 8

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 7; entro la scadenza naturale deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio.

2) in caso di dimissioni o comunque di cessazione dell'incarico di uno o più Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della nomina perché provveda alla sostituzione.

3) I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Organo.

5) I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre riunioni consecutive, con deliberazione del Consiglio saranno dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 9

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci nei termini di legge, nonché tutte le volte che ve ne sia necessità.

2) La convocazione è indetta dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi ai Consiglieri almeno tre giorni prima per le sedute ordinarie ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di ventiquattr'ore.

3) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i Consiglieri e per accettazione unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4) Il Consiglio dovrà essere convocato anche su richiesta motivata di almeno tre membri, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

5) La riunione sarà valida ove intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intenderà respinta.

6) Le modifiche statutarie e l'estinzione dell'Ente devono prevedere la votazione favorevole di almeno cinque membri del Consiglio.

7) Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione dei verbali e delle deliberazioni adottate dal Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

8) I verbali delle sedute con annesse deliberazioni sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

9) In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, sarà il membro più anziano di età ad assumere la presidenza dell'adunanza.

ART. 10

Compiti del Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare:

a) nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Revisore dei conti, esterno all'organo amministrativo;

b) approva i bilanci annuali e relativi allegati, predisposti dal Direttore Amministrativo;

c) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;

d) approva il regolamento generale della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento del potere di spesa ai dipendenti della Fondazione, anche sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;

e) approva i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;

f) delibera circa i servizi erogati dalla Fondazione , predispone i programmi fondamentali dell'attività e ne verifica l'attuazione;

g) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti e le modifiche patrimoniali;

h) delibera su iniziative che comportino l'assunzione di mutui da parte dell'Ente;

i) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, con possibilità di delega al Direttore Amministrativo;

j) autorizza il Presidente a resistere in giudizio;

k) conferisce delega a membri del Consiglio di Amministrazione per particolari incarichi;

l) nomina il Direttore Amministrativo della Fondazione, esterno al Consiglio, determinandone i poteri all'atto della nomina. Lo stesso assume anche le funzioni di Segretario;

m) nomina il Direttore Sanitario;

n) delibera la proposta di scioglimento dell'Ente, da sottoporre agli Enti fondatori ed agli organi di controllo previsti dalla normativa.

ART. 11

Il Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 2) Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati ed il volontariato, con i familiari degli utenti ed ogni altra organizzazione interessata alle attività dell'Ente;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - g) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e necessari per il corretto funzionamento dell'Ente, compresa la nomina di avvocati e procuratori alle liti. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel termine di 30 giorni dall'adozione degli stessi.

ART. 12

Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13

Il Revisore dei conti

- 1) Al Revisore dei conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine dovrà redigere una relazione al bilancio annuale di ogni anno.
- 2) Il Revisore dei conti dura in carica 5 anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.
- 3) Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili ed avrà diritto ad un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460.

ART. 14

Norme sull'estinzione

- 1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

ART. 15

Norme sulla devoluzione del Patrimonio

1) In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16

Norme finali

1) Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Firmato: Silvana Fedeli, Berlanda Guerrino, Giovanni Radaelli, Stella Lina Sala, Gian Carlo Castagna, Alessio Cavallo. Nicoletta Morelli Notaio. Vi è sigillo.